

FACCIAMO IL PUNTO SU COME E DOVE, ALLO STATO (29.10.2024), SI DEPOSITANO GLI ATTI PENALI

INIZIAMO QUINDI CON UNO **SCHEMA** RIASSUNTIVO PER POI VEDERE COME SI GIUSTIFICHI NORMATIVAMENTE LO STESSO:

OBBLIGATORietà DEL PORTALE PDP

Come oramai risaputo (il nuovo **decreto ministeriale 217/2023**, di seguito ampiamente illustrato, ha infatti eliminato l'**elenco tassativo degli atti da depositare obbligatoriamente in via telematica sul portale**, parlando ora di "**fase**" o, come vedremo, trattando delle ipotesi di facoltatività del portale, di "**ufficio di destinazione**"), **PER:**

- i **DEPOSITI** nella **FASE** delle **INDAGINI PRELIMINARI** e nei **PROCEDIMENTI** di **ARCHIVIAZIONE** di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p. e di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p.;
- il **DEPOSITO** di **NOMINE FIDUCIARIE, RINUNCE O REVOCHE DEL MANDATO** di cui all'art. 107 c.p.p., **inerente qualsiasi fase processuale, purché destinato a Corte di appello, Tribunale ordinario (compreso GIP e G.u.p.), Giudice di pace, Procura Generale presso la Corte di Appello, Procura della Repubblica presso il Tribunale; Procura Europea;**
- le **DENUNCE** e le **QUERELE indirizzate dagli avvocati alla Procura della Repubblica** in virtù di **mandato/procura speciale** (cfr. artt. 122 e 336 c.p.p.) o **semplice delega al deposito** ossia quando il difensore sia un **semplice incaricato al deposito** (cfr. art. 337 c.p.p.), con la precisazione che **per le denunce/querele dei privati e per quelle degli avvocati indirizzate, in via cartacea, a qualsiasi Ufficiale di Polizia Giudiziaria (artt. 333 e 336 c.p.p.), si applicano, invece, i canali tradizionali:**

a decorrere dallo scorso

14 gennaio 2024

è oramai **OBBLIGATORIO** il (solo)

PORTALE TELEMATICO PDP

al quale si accede anche tramite il punto di accesso ministeriale (*polisweb*) di cui al sito

pst.giustizia.it

* * *

TRIPLO BINARIO

Invece, è ancora previsto il c.d. **TRIPLO BINARIO** (termine improprio, in quanto in realtà *cartaceo/pec* sono equipollenti):

PORTALE (FACOLTATIVO)

CARTACEO

PEC

fino a tutto il 2024

per:

- **IMPUGNAZIONI CAUTELARI** o per atti relativi a **SEQUESTRI PROBATORI**, sia pure inerenti (come nella maggior parte dei casi) la “*fase delle indagini preliminari*” (è quindi una eccezione esplicita alla regola predetta);
- **TUTTI GLI ATTI** (e quindi anche, ed a maggior ragione, le **IMPUGNAZIONI**) da depositare presso **Corte di Appello; Tribunale ordinario** (inteso anche quale **G.i.p.** e **G.u.p.**); **Giudice di Pace**; Procura Generale presso la Corte di Appello; **Procura della Repubblica presso il Tribunale**; Procura Europea.

* * *

**ATTI CHE VANNO ANCORA DEPOSITATI ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO
CARTACEO OPPURE A MEZZO PEC**

NON È INVECE ANCORA PREVISTO L'UTILIZZO DEL PORTALE PER TUTTO IL 2024 MA SOLTANTO IL DEPOSITO CARTACEO O A MEZZO PEC, PER GLI ATTI DESTINATI

A:

- Procura della Repubblica presso il Tribunale per i **minorenni**;
- Tribunale per i **minorenni**;
- Tribunale e Magistrato (Ufficio) di **Sorveglianza**;
- **Corte di Cassazione** [**attenzione**]: ovviamente, un ricorso penale avverso sentenza di appello, essendo destinato ad essere depositato **presso la Corte di Appello** (oppure in Tribunale se, in primo grado, la sentenza era stata emessa dal Giudice di Pace), lo stesso può essere depositato anche tramite **portale**, come visto **facoltativo**, essendo in tal caso la Cassazione soltanto destinataria dell'impugnazione, **non del deposito dell'atto** relativo; non sarebbe, invece, già possibile depositare in Cassazione, per il tramite del portale, ad esempio, una memoria difensiva, le note per la trattazione scritta (c.d. figurata) dell'udienza (la cui modalità “emergenziale” è stata prorogata per tutte le impugnazioni depositate entro il 30.06.2024, mentre per le successive si applicano oramai le disposizioni di cui agli artt. 598 *bis* c.p.p. – per l'appello – 610 e 611 c.p.p. per il giudizio innanzi la Cassazione penale), etc.];
- Procura Generale presso la Corte di Cassazione;
- procedimenti di **esecuzione** o inerenti i rapporti con Autorità straniere;
- procedimenti in materia di misure di prevenzione (in **grassetto** sono state evidenziate, al solito, le Autorità presso le quali sono statisticamente più frequenti i depositi degli avvocati).

* * *

**AVVERTIMENTO PER IL DEPOSITO DEGLI ATTI IN UDIENZA, PER LE IMPUGNAZIONI IN
GELENALE E PER LE IMPUGNAZIONI “FUORI SEDE”**

Per il DEPOSITO DEGLI ATTI IN UDIENZA la riforma Cartabia non ha previsto deroghe.

Il deposito in udienza (si pensi alla nomina del difensore, al deposito della costituzione di parte civile etc.) rimane valido secondo le modalità previste dal **codice di procedura penale**. Come del resto ribadito dall'art. 2 del provvedimento DGSIA dell'11.07.2023, che dovrebbe essere tuttora vigente, il quale precisa che le sue disposizioni riguardano il deposito con modalità telematiche, quindi " ... *al di fuori del contesto dell'udienza* ..."

Altro importante avvertimento: PER QUANTO RIGUARDA, AD ESEMPIO, L'**APPELLO** (ossia, l'atto penale di più frequente deposito da parte nostra) o comunque una **IMPUGNAZIONE "ORDINARIA"**, quindi anche il **RICORSO PER CASSAZIONE**, occorre adottare alcune cautele, non rispettando le quali si potrebbe addirittura incorrere in un rigetto in senso lato ossia in una dichiarazione di **INAMMISSIBILITÀ**.

Al riguardo occorre anche evidenziare che, con circolare del Ministero della Giustizia (del 9.02.2024), la quale ha specificato quanto già previsto dall'art. 13-*bis* del decreto Ministro della Giustizia 21 febbraio **2011**, n. **44** (fondamentale in materia di procedimento telematico, sia civile che penale), introdotto dal recente decreto Ministro della Giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, è stato precisato che nei sistemi informativi telematici sono stati codificati, quali **anomalie bloccanti**, soltanto 4 ipotesi:

1. "difensore non costituito";
2. "numero di registro o procedimento non identificabile nell'atto";
3. "nomi parti processuali rappresentate incoerenti nell'atto";
4. "ufficio destinatario errato".

A nostro giudizio, ciò non significa che, al di fuori di tali anomalie, un deposito del difensore, quale "soggetto autorizzato esterno", possa ritenersi necessariamente valido oppure esente da eventuali dichiarazioni di inammissibilità (si pensi ad una impugnazione) ma soltanto che, intanto, al di fuori di tali anomalie, il sistema e tanto meno le Segreterie e le Cancellerie possono rifiutare il deposito di un difensore.

INOLTRE, **PER LE IMPUGNAZIONI FUORI SEDE**, essendo stata *abrogata* (sin dall'entrata in vigore della Riforma Cartabia) la norma di cui all'art. 582, comma 2, c.p.p., che consentiva ai difensori di depositare l'impugnazione presso qualsiasi luogo si trovassero, **se non ci si può recare presso la cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per il deposito cartaceo**, rimarrebbero solo le due possibilità del **portale** (con le precisazioni che seguono) e del **deposito a mezzo pec**.

Con la sola, importante **eccezione** del **DECRETO PENALE DI CONDANNA**, per il quale, a seguito della riforma dell'**art. 461 c.p.p.**, l'opposizione (nei 15 giorni dalla sua notifica) può essere presentata, nelle forme previste dall'art. 582 c.p.p., **dall'imputato o dal suo difensore attraverso il deposito telematico nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente**.

Per il resto, essendo stato infatti premesso che per tutte le **impugnazioni** è ancora possibile, e lo sarà per tutto il 2024, adottare il **TRIPLO BINARIO**, si impongono alcune importanti precisazioni:

PORTALE – per il deposito delle impugnazioni sul *portale*, per alcuni giuristi occorre distinguere tra due ipotesi in relazione sia all'oramai "quasi" **abrogato mandato ad impugnare** di cui all'art. 581, comma 1-*quater*, c.p.p. dell'imputato **assente**, sia ad una eventuale **nuova nomina** fiduciaria:

- 1- l'ipotesi in cui il difensore di fiducia che impugna sia quello già designato come tale nel precedente grado di merito;
- 2- l'ipotesi in cui il difensore di fiducia subentri al precedente difensore (anche di ufficio) o sia stato comunque nominato dopo il giudizio dal quale è scaturita la sentenza da impugnare oppure quella in cui il difensore di ufficio di prevenuto rimasto ASSENTE intenda impugnare la sentenza;

1.1 nella **prima ipotesi**, se, per il deposito della impugnazione, si adotta il **PORTALE (facoltativo)** per tutto il 2024, come visto), occorre innanzitutto **DISTINGUERE** tra **PROCEDIMENTI AUTORIZZATI** e **PROCEDIMENTI NON AUTORIZZATI**:

1.1.1 DEPOSITO DI IMPUGNAZIONE TRAMITE PORTALE SU PROCEDIMENTO AUTORIZZATO:

se il procedimento in relazione al quale si intende depositare una impugnazione risulta tra quelli **“autorizzati”** (circostanza che risulta accedendo alla sezione **CONSULTAZIONI>PROCEDIMENTI AUTORIZZATI**), ossia, per il procedimento interessato, le credenziali del difensore che accede al portale risultano già associate a quella determinata parte assistita (sia esso l'imputato/indagato, la persona offesa etc.), occorre selezionarlo cliccando nel cerchietto posto alla sinistra degli estremi del procedimento, per poi, in calce, azionare il pulsante **DEPOSITO ATTO SUCCESSIVO**. L'**atto di appello** o il **ricorso in cassazione** dovrebbero essere redatti (preferibilmente) in formato **pdf nativo digitale** [se, infatti, si deposita sul portale o a mezzo pec, sarebbe preferibile **NON FARE LA SCANSIONE DI UN APPELLO** o di un **RICORSO IN CASSAZIONE CARTACEI**, a prescindere dal fatto che il portale comunque accetti di caricare, nel tipo atto in questione, anche le scansioni, **purché firmate digitalmente** e che talune recenti pronunce abbiano “salvato” impugnazioni redatte in questo formato], **FIRMATO DIGITALMENTE**;

prima della riforma della legge n. 114/2024, a tale impugnazione si doveva **ALLEGARE**, se l'imputato assistito fosse stato **ASSENTE** nel grado ove era stata pronunciata la sentenza da impugnare, il **MANDATO AD IMPUGNARE** con la **ELEZIONE DI DOMICILIO** (ai sensi dei commi **1-ter** e **1-quater** voluti dalla riforma Cartabia nel corpo dell'art. 581 c.p.p. e poi, **rispettivamente, abrogati e modificati dalla Legge n. 114 del 9 agosto 2024**);

in ogni caso, attualmente il mandato ad impugnare con la elezione di domicilio sono richiesti dal nuovo comma **1-quater** dell'art. 581 c.p.p. per il **DIFENSORE DI UFFICIO** che voglia impugnare una sentenza pronunciata nei riguardi di imputato dichiarato **ASSENTE** in giudizio e ciò non toglie che il difensore di un prevenuto possa comunque preferire di farsi conferire specifico **mandato ad impugnare** e/o l'**elezione di domicilio** per responsabilizzare un cliente inaffidabile o per qualsivoglia altra ragione;

tale **MANDATO AD IMPUGNARE** in realtà **non** sarebbe una **procura speciale** in quanto non conferisce una facoltà da esercitare in nome e per conto dell'imputato, quindi magari attribuendo un potere di quest'ultimo, ma è un atto che prelude ad una facoltà già propria del difensore; quindi, quando il **mandato ad impugnare** veniva o viene conferito al difensore già designato, non avrebbe dovuto o non dovrebbe contenere una nuova nomina (ed in base al predetto art. 581, comma 1-quater, c.p.p., potrebbe non essere connesso ad una nomina anche quando venga conferito al difensore di ufficio?);

tale MANDATO AD IMPUGNARE può poi essere anche esso digitale (dipende dal “livello tecnologico” del proprio assistito) ma, solitamente, esso è (stato) parimenti redatto, per la gran parte dei casi (in base alla statistica), ancora su **carta**, ossia in formato **analogico**: quindi, per essere depositato, doveva o deve (per il difensore di ufficio del prevenuto assente o per il difensore di fiducia che pretenda comunque la formalizzazione per iscritto della facoltà di impugnare) esserne fatta la scansione al fine di generare un **pdf** da immagine, che, a sua volta, doveva o deve essere (preferibilmente) **firmato digitalmente** dal difensore che deposita (nel portale, la firma digitale degli allegati, a differenza di quanto avviene per il deposito a mezzo pec, deve essere apposta solo quando, come nel caso di specie, la stessa sia richiesta o sia comunque una scelta preferibile); ovviamente, sul portale vanno indicati gli estremi inerenti il procedimento del grado ove è stata emessa la pronuncia impugnata e l’Autorità - la quale ultima, ricevuti gli atti, formerà i fascicoli e li trasmetterà al Giudice competente - che ha emesso il provvedimento che si intende impugnare, **non certo** l’Autorità destinataria della impugnazione;

1.1.2 DEPOSITO DI IMPUGNAZIONE TRAMITE PORTALE SU PROCEDIMENTO NON AUTORIZZATO:

occorre infatti anche considerare l’ipotesi in cui, un avvocato, ritualmente nominato come difensore di fiducia del prevenuto “condannato” in un determinato procedimento, non risulti ancora accreditato sul *portale* e quindi il procedimento interessato non risulti (almeno per lui) tra quelli “autorizzati”, ossia tra quelli in cui le credenziali del difensore impugnante siano già state associate, sul portale, alla parte assistita; in tal caso, occorre preliminarmente **(ri)depositare** la nomina come **atto impostato principale**, nell’apposita sezione iniziale DEPOSITI, e quindi in DEPOSITO NOMINA (con l’eventuale *mandato ad impugnare* e con l’eventuale *elezione di domicilio*, in tal caso da depositare telematicamente come **ALLEGATO**), per poi procedersi “contestualmente” a depositare l’atto di impugnazione come **ATTO CONTESTUALE**, appunto;

2.1 nella **seconda ipotesi**, ossia nel caso in cui l’impugnazione venga proposta da un nuovo difensore, il **nuovo atto di nomina** e l’eventuale *mandato ad impugnare*, che la presuppone (non per il *difensore di ufficio* del prevenuto in precedenza *assente*, come sembrerebbe dal dato normativo), anche ove non rilasciati con atto contestuale, andrebbero necessariamente depositati tramite *portale* (come visto per il caso di procedimento non autorizzato), quindi obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 217/2023 cit., con le prevedibili conseguenze di frazionamento che vedremo, per quanto riguarda le *impugnazioni cartacee* oppure *depositate a mezzo pec*;

CARTACEO - se si adotta ancora il formato **CARTACEO** (con le solite fotocopie richieste per le comunicazioni alle altre parti), andrebbero parimenti distinte le due suddette ipotesi, ossia:

- 1- quella in cui il difensore di fiducia sia già stato designato come tale nel precedente grado di merito e sia quello che procede ad impugnare;
- 2- quella in cui un nuovo difensore di fiducia subentri al precedente per l’impugnazione o sia stato comunque nominato dopo la sentenza o il giudizio dalla quale è scaturita la pronuncia da impugnare;

1.1 - nella **prima ipotesi**, lo stesso **atto di impugnazione**, unitamente ad eventuale **mandato ad impugnare** e all’**elezione di domicilio** (per le ipotesi residuali già illustrate),

vanno necessariamente **depositati presso la Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato** (essendo stato oramai, e da tempo, abrogato il secondo comma dell'art. 582 c.p.p., il quale consentiva ai difensori di depositare l'impugnazione in generale presso la Cancelleria penale del - Giudice di Pace o del - Tribunale di qualsiasi Autorità Giudiziaria del territorio nazionale):

a- se quindi, ad esempio, si impugna, in **appello**, innanzi alla Corte di Appello di Potenza, una sentenza di primo grado del Tribunale di Lagonegro, l'appello va depositato solo ed esclusivamente presso la **Cancelleria dibattimentale del Tribunale di Lagonegro**;

b- se si impugna, invece, una sentenza di appello della Corte di Appello di Potenza, il **ricorso in Cassazione** va necessariamente depositato presso la **Cancelleria penale della Corte di Appello di Potenza**;

c- ... e via discorrendo (gli appelli cartacei avverso sentenze del Giudice di Pace vanno depositati presso la Cancelleria del Giudice di Pace; le impugnazioni cartacee avverso sentenze inappellabili vanno depositate presso la Cancelleria del Giudice che le ha pronunciate etc. etc.);

2.1 - nella **seconda ipotesi**, per alcuni si configurerebbe un frazionamento rilevante o comunque non di poco conto. Infatti, la **nuova nomina** (a prescindere dal *mandato ad impugnare*) andrebbe necessariamente depositata preliminarmente sul **portale** che, come visto, prevederebbe il **deposito obbligatorio per le nomine anche per le fasi successive a quella delle indagini preliminari**; quindi, sia per il *deposito cartaceo* di una impugnazione che per quello *a mezzo pec*, andrebbe prima depositata la nomina (e l'eventuale mandato ad impugnare) sul **portale**, per poi allegarsi gli stessi documenti, in uno alla **ricevuta di attestazione del relativo deposito telematico**, al *deposito cartaceo* (o a quello *pec*, come vedremo);

PEC - SE INFINE SI DEPOSITA L'IMPUGNAZIONE **A MEZZO PEC**, OCCORREREBBE PARIMENTI DISTINGUERE LE SUDETTE DUE IPOTESI:

- 1- l'ipotesi in cui il difensore di fiducia sia già stato designato come tale nel precedente grado di merito e sia quello che procede ad impugnare;
- 2- l'ipotesi in cui un nuovo difensore di fiducia subentri al precedente per l'impugnazione o sia stato comunque nominato dopo la sentenza o del relativo giudizio;

1.1 – nella **prima ipotesi**, se, quindi, si deposita la impugnazione a mezzo **PEC**, l'**indirizzo PEC del mittente** [NON BISOGNA MAI UTILIZZARE LA POSTA ELETTRONICA ORDINARIA] è necessariamente quello del difensore legittimato che risulti dal REGINDE (se si tratta, quindi, di un **ricorso per cassazione**, necessariamente quello del difensore iscritto all'*albo speciale* dei cassazionisti che ha sottoscritto il ricorso ed effettua il deposito); mentre l'**indirizzo destinatario** è necessariamente ed esclusivamente quello del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (e lo stesso va estratto dal famoso elenco che possiamo rinvenire anche nella sezione archivio dello stesso punto di accesso ministeriali pst.giustizia.it):

- se si impugna una sentenza del Tribunale di Lagonegro (con appello o, se inappellabile, con ricorso in Cassazione), l'indirizzo destinatario sarà:

depositoattipenali.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it

- se si impugna con ricorso per Cassazione una sentenza di appello della Corte di Appello di Potenza, l'indirizzo destinatario sarà:

depositoattipenali.ca.potenza@giustiziacert.it

depositoattipenali2.ca.potenza@giustiziacert.it

depositoattipenali3.ca.potenza@giustiziacert.it

Come si può notare, la Corte di Appello Penale di Potenza ha tre indirizzi pec presso i quali depositare (anche) un ricorso per Cassazione. Si può usare indifferentemente uno dei tre ma, in base ad un protocollo (che dovrebbe essere ancora valido), per le impugnazioni "ordinarie" sarebbe preferibile usare il secondo, ossia

depositoattipenali2.ca.potenza@giustiziacert.it

Ovviamente, alla **PEC** doveva essere allegato, sia che si tratti di **appello** che di **ricorso per Cassazione**, anche l'eventuale (per le ipotesi residuali ampiamente illustrate), predetto **mandato speciale ad impugnare**, con **elezione di domicilio**). Se tali atti risultano redatti in formato cartaceo (infatti, nulla esclude che entrambi gli atti possano essere formati e firmati digitalmente), gli stessi (solitamente formulati in un unico atto), dopo l'autentica a penna della sottoscrizione del proprio assistito, parimenti a penna, devono essere "scansionati" ed il/i conseguente/i pdf (in tal caso di formato non nativo digitale, ossia derivato da trasformazione del word, ma "da immagine") dovrebbero essere necessariamente **firmato/i digitalmente**, come del resto tutti gli atti allegati al deposito **pec** (è una importante differenza, questa, con il **portale**, già evidenziata, con la ulteriore differenza che il "portale" segnala, al momento di perfezionamento del deposito, eventuali anomalie o richiesta di firme digitali non presenti etc.);

2.1 - nella **seconda ipotesi**, per alcuni si configurerebbe parimenti il suddetto **frazionamento**. Infatti, la **nuova nomina** (a prescindere dal *mandato ad impugnare*) andrebbe necessariamente depositata sul **portale** che, come visto, prevede il deposito obbligatorio per le nomine, a prescindere dalla fase processuale in corso; quindi, sia per il deposito *cartaceo* di una impugnazione che per quello **a mezzo pec**, andrebbe prima depositata la nomina (e l'eventuale *mandato ad impugnare con elezione di domicilio*, attualmente richiesto – lo si ripete - per il solo *difensore di ufficio* di prevenuto in precedenza *assente*) sul **portale**, per poi allegare gli stessi documenti, in uno con la **ricevuta di attestazione del relativo deposito telematico**, al **deposito** (cartaceo o a quello) **pec**.

UN CONSIGLIO PRATICO PER RISPARMIARE QUANDO SI DEPOSITA A MEZZO PEC

Un **consiglio** di natura pratica: quando si deposita a mezzo **pec**, poiché la Cancelleria penale che riceve la impugnazione forma comunque i fascicoli cartacei, è preferibile scrivere, nel corpo del testo della stessa pec di deposito, che faranno seguito le "fotocopie di cortesia" della impugnazione (della cui produzione, quindi, si fa espressa riserva e che possono essere depositate, come tali, ovviamente, oltre i termini di scadenza della impugnazione: si consideri, ad esempio, il caso che si sia redatta, per una emergenza, una impugnazione in tutta fretta, all'ultimo giorno, etc., costringendoci ad adottare il deposito pec in luogo di quello cartaceo), al fine di evitare che la Cancelleria richieda (vi è una circolare ministeriale che lo impone) i relativi diritti, con un costo ben maggiore delle semplici fotocopie. Sarebbe inutile precisare che la mancata, successiva produzione delle "fotocopie di cortesia" del deposito pec della impugnazione non può comportare alcunché sulla

procedibilità ed ammissibilità della impugnazione, esponendoci soltanto al recupero coatto dei relativi diritti di copia!

* * *

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ma come si giustifica la suddetta specificazione sulle diverse modalità di deposito degli atti penali? Per spiegarlo, basta interpretare il decreto ministeriale 217/2023 e quindi occorre (ri)partire dalla pubblicazione (Gazzetta Ufficiale 30.12.2023, Serie generale n. 303), con **decreto del Ministero della Giustizia del 29.12.2023, n. 217**, dell'ennesimo (in realtà) regolamento reso ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia Penale).

Per quel che rileva ai fini del presente post, ossia per la materia penale e della relativa procedura, sono importanti gli artt. 3 e 4.

PRIMO PUNTO (art. 3, comma 1):

Fermo quanto disposto dai commi 7 e 8, a decorrere dal 14.01.2024, durante la fase delle indagini preliminari il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell'**articolo 111-bis del codice di procedura penale** ¹ nei seguenti uffici giudiziari penali:

- a) procura della Repubblica presso il tribunale;
- b) Procura europea;
- c) tribunale ordinario, **limitatamente all'ufficio del giudice per le indagini preliminari**;
- d) procura generale presso la corte di appello, **limitatamente al procedimento di avocazione**.

Innanzitutto l'art. 3, comma 1, prevede in pratica che (fermo quanto disposto dai successivi commi 7 e 8, di seguito illustrati, che disciplinano la facoltà di deposito con modalità non telematiche a decorrere dallo stesso termine iniziale del 14.01.2024 ma fino al 31.12.2024), decorsi 15 giorni dalla (sua) pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale (avvenuta in data 30.12.2023), quindi dal **14 gennaio 2024, durante la fase delle indagini preliminari il deposito (in genere) di atti, documenti, richieste e memorie** ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell'art. 111 *bis* c.p.p. negli uffici giudiziari penali di: **Procura della repubblica presso il tribunale**; Procura europea; **Gip presso il Tribunale**; Procura Generale presso la Corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

¹ ... art. 111-*bis* c.p.p., di cui riportiamo il testo integrale:

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.

4. Gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.

SECONDO PUNTO (art. 3, comma 2):

Fermo quanto disposto dal comma 8, a decorrere dal 14.01.2024, il deposito **da parte dei difensori** di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con **modalità telematiche** ai sensi dell'**articolo 111-bis del codice di procedura penale**², **anche al di fuori dei casi previsti dal comma 1**, nei seguenti uffici giudiziari penali:

- a) **corte di appello**;
- b) **tribunale ordinario**;
- c) **giudice di pace**;
- d) procura generale presso la corte di appello;
- e) **procura della Repubblica presso il tribunale**;
- f) Procura europea.

Il comma 2 dello stesso art. 3 prevede in pratica che (fermo quanto disposto dal successivo comma 8, di seguito illustrato e che disciplina, parimenti a quanto previsto dal comma 7 cit., la facoltà di deposito con modalità non telematiche fino al 31.12.2024), decorsi 15 giorni dalla pubblicazione dello stesso regolamento sulla Gazzetta Ufficiale (avvenuta in data 30.12.2023), il deposito, da parte di (noi) **difensori**, di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell'art. 111 *bis* c.p.p., **anche al di fuori dei casi previsti dal comma 1 (che, come abbiamo appena visto, riguarda la fase delle indagini preliminari)**, negli uffici giudiziari penali di: **Corte di appello; Tribunale ordinario; Giudice di Pace; Procura Generale presso la Corte di appello; Procura della Repubblica presso il Tribunale; Procura europea.**

IN SINTESI, UN **PRIMO STEP**, ossia un primo punto fermo considerando i depositi di più frequente applicazione: dal **14 gennaio 2024, per noi difensori, durante la fase delle indagini preliminari, il deposito di atti penali (diversi da quelli per i quali è già obbligatorio il portale**: ossia, nomina del difensore, memorie *ex 415-bis* cpp, atti relativi al procedimento di archiviazione etc.) può innanzitutto già avvenire con modalità telematica presso la Procura della Repubblica ed il **Gip**. Nelle fasi successive (dibattimento etc.) il deposito di atti penali può parimenti già avvenire con modalità telematiche presso Corte di appello, Tribunale ordinario, Giudice di Pace e Procura della Repubblica presso il Tribunale. Di conseguenza, dalla metà dello scorso mese di gennaio si può ad esempio depositare un appello penale con modalità telematica a mezzo del portale.

TERZO PUNTO (art. 3, comma 3)

Le disposizioni di cui ai commi precedenti **non si applicano** agli uffici giudiziari diversi da quelli indicati, ai procedimenti in materia di misure di prevenzione e alle fasi disciplinate dai libri Xe XI del codice di procedura penale.

Il comma 3 dello stesso art. 3 prevede, in pratica, che le disposizioni, appena illustrate, di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano agli uffici giudiziari diversi da quelli indicati (si pensi al **Tribunale di Sorveglianza**, all'**Ufficio del Magistrato di Sorveglianza** etc.) ed

² Il cui testo integrale è riportato nella nota precedente.

ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed **esecutivi** (per i quali, infatti – come si è visto – per tutto il 2024 non è ancora possibile il deposito attraverso il *portale telematico*).

QUARTO PUNTO (art. 3, comma 4)

Fermo quanto disposto dal comma 2, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'**articolo 111-bis del codice di procedura penale**³ **anche nei casi diversi da quelli disciplinati dal comma 1:**

a) negli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale, della Procura europea e del tribunale a decorrere dal **1° gennaio 2025**;

b) negli uffici della procura generale presso la corte di appello, della corte di appello, della Procura generale presso la Corte di cassazione e della Corte di cassazione a decorrere dal **30 giugno 2025**.

Il comma 4 dello stesso art. 3 prevede quindi che, **fermo quanto disposto dal comma 2 sopra illustrato (dal 14 gennaio 2024 possibilità – non obbligo - di deposito, per noi difensori, con modalità telematica, presso il Tribunale, la Corte di appello etc.)**, gli atti, documenti, richieste e memorie, da depositare presso gli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale, della Procura europea e del Tribunale, ha luogo **esclusivamente con modalità telematiche** ai sensi dell'art. 111-bis c.p.p. **a decorrere dal 1° gennaio 2025** mentre negli uffici della Procura Generale presso la Corte di appello, della Corte di Appello, della Procura Generale presso la Corte di Cassazione e della Corte di Cassazione, **il deposito esclusivo con modalità telematica** avverrà a decorrere dal **30 giugno 2025**.

QUINTO PUNTO (art. 3, rispettivamente commi 5 e 6)

A decorrere dal **1° gennaio 2026**, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'**articolo 111-bis del codice di procedura penale** anche negli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, del tribunale per i minorenni e del tribunale di sorveglianza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale.

Fermo quanto disposto dal comma 2 (**dal 14 gennaio 2024 possibilità – non obbligo - di deposito, per noi difensori, con modalità telematica, presso il Tribunale, la Corte di appello etc.**), la disposizione di cui al comma 5 appena riportato si applica anche al deposito di atti, documenti, richieste e memorie negli **uffici del giudice di pace**.

Inoltre, ai sensi dei commi 5 e 6 dello stesso art. 3, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie avrà luogo esclusivamente con modalità telematica a decorrere dal **1° gennaio 2026** anche per gli uffici del **Giudice di Pace**, della **Procura presso il Tribunale dei minorenni**, del **Tribunale minorenni**, del **Tribunale di Sorveglianza** e nei **procedimenti in materia di misure di prevenzione, di esecuzione e di rapporti giurisdizionali con autorità straniera**.

³ Il cui testo integrale è riportato in nota 1.

Quindi un **SECONDO STEP**, con diversa scansione temporale:

il **deposito esclusivo con modalità telematica** avverrà (in relazione agli eventi più frequenti o comunque a titolo esemplificativo):

per atti da depositare presso la **Procura della Repubblica** (diversi da quelli già illustrati, per i quali oramai è già obbligatorio il deposito a mezzo portale) e **Tribunale**: dal **1° gennaio 2025**;

per atti da depositare presso la **Corte di appello** o la **Cassazione**: dal **30 giugno 2025**;

per atti da depositare presso il **Giudice di Pace**, il Tribunale dei minorenni o il **Tribunale di Sorveglianza**: dal **1° gennaio 2026**.

In pratica, sembrerebbe che dal **primo gennaio 2025** sarà ad esempio **obbligatorio** depositare un appello avverso sentenza del Tribunale a mezzo portale telematico; mentre dal **30 giugno 2025** sarà obbligatorio depositare a mezzo portale telematico un ricorso di Cassazione avverso sentenza della Corte di Appello penale etc.; infine, per gli atti da depositare presso il Giudice di Pace o il Tribunale di Sorveglianza, sarà obbligatorio utilizzare il portale telematico a decorrere dal **primo gennaio 2026**.

TERZO STEP (art. 3, comma 7):

A decorrere **dal 14 gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2024**, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, il deposito da parte dei **soggetti abilitati interni** (non siamo noi avvocati) di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo **anche con modalità non telematiche**.

L'art. 3, comma 7, prevede in pratica che, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale (avvenuta in data 30.12.2023) e **fino al 31.12.2024**, negli uffici indicati dal comma 1 dello stesso art. 3 (**Procura della Repubblica presso il Tribunale**, Procura Europea, **Ufficio Gip del Tribunale**, Procura Generale presso la Corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione), il deposito, da parte dei "soggetti abilitati interni" (**quindi non si parla ancora di noi difensori bensì di magistrati e del personale degli uffici giudiziari e degli Unep**: cfr., per le definizioni, l'art. 2, comma 1, lett. m, n. 1 del famoso decreto Ministero Giustizia n. 44/2011 sulle regole tecniche), di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 401, 411 e 415 c.p.p. nonché alla riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p. (per i quali è oramai previsto – aggiungo – soltanto il deposito a mezzo portale), può aver luogo anche con modalità non telematiche.

QUARTO ED ULTIMO STEP (art. 3, comma 8)

A decorrere **dal 14 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024**, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 3, il deposito da parte dei **difensori** di atti, documenti, richieste e memorie può aver luogo anche **con modalità non telematiche**, **ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale e di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale**. Il

deposito da parte dei **difensori** di atti, documenti, richieste e memorie può altresì avere luogo anche con **modalità non telematiche nei procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari.**

Rimane consentito il deposito mediante **posta elettronica certificata** come disciplinato dall'articolo 87-*bis* del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con **modalità non telematiche.**

A decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 (quindi dal 14 gennaio 2024) e sino al 31 dicembre 2024, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 3, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità non telematiche.

Il comma 8, poi, dello stesso art. 3 prevede in pratica che, decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (avvenuta in data 30.12.2023) e fino al 31.12.2024, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 3 dello stesso art. 3 (**uffici giudiziari diversi da quelli indicati nei precedenti commi 1 e 2 e procedimenti in materia di misure di prevenzione, esecutivi ed in materia di rapporti con autorità giurisdizionali straniere**), il deposito, da parte dei "difensori", di atti, documenti, richieste e memorie può aver luogo anche con **modalità non telematiche, ad esclusione dei depositi nella "fase delle indagini preliminari" e nei procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 401, 411 e 415 c.p.p. nonché di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p. nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 c.p.p. (per i quali è oramai previsto – aggiungiamo – soltanto il deposito a mezzo portale).**

Il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può, altresì, avere luogo con modalità non telematiche anche nei procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari.

Rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'art. 87 bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche.

Quindi, per quanto riguarda noi **difensori**, un *quarto ed ultimo step: per tutto il 2024*, anche negli uffici giudiziari diversi da quelli indicati dai commi 1 e 2 (si pensi al Tribunale di Sorveglianza etc.) e per le "impugnazioni cautelari" e di sequestro probatorio in fase di indagini preliminari il deposito degli atti può avvenire anche con modalità non telematiche (**deposito cartaceo**); e quindi anche a mezzo pec.

Si precisa infatti che resta consentito anche il deposito a mezzo pec che, di fatto, è un equipollente del deposito cartaceo (art. 87 bis decreto legislativo 150/2022), con quest'ultimo alternativo al deposito con modalità telematiche.

Infine, ai sensi dell'art. 4, sono abrogati, tra le altre norme, quelle di cui ai decreti del Ministero della giustizia del 4.07.2023, recante "Portale deposito atti penali (PDP)" – che aveva tanto spaventato noi penalisti, prevedendo lo stesso, inizialmente, il deposito esclusivo di 103 atti tramite portale telematico - e del 18.07.2023 recante "Portale deposito atti penali – Avvio fase di sperimentazione", correttivo del predetto (e di cui si è ugualmente diffusamente trattato nei miei precedenti pdf esplicativi del COA di Lagonegro).

È questa una conseguenza logica della entrata in vigore del nuovo decreto, attuativo del disposto dell'art. 87, commi 1 e 3, della riforma penale Cartabia. Conclusioni: prendiamo come esempio un appello penale avverso una sentenza del Tribunale penale di Lagonegro (uno dei nostri atti penali più frequenti). Per tutto il 2024, in base alla suddetta interpretazione, il relativo atto può essere depositato sul portale telematico (obbligatorio però soltanto dal primo gennaio 2025).

Per quanto riguarda il deposito dell'appello in formato cartaceo (si ricordi che l'art. 582, comma 1, c.p.p., in base alla norma transitoria di cui all'art. 87, comma 4, del decreto legislativo Cartabia 1150/2022, sarebbe rimasto in vigore fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dello stesso art. 87 che, quindi, finalmente sembrerebbero sostanzarsi in quello in argomento e non nei precedenti decreti del 4 e del 18.07.2023 citt.) presso la Cancelleria del medesimo Tribunale di Lagonegro e quindi quello a mezzo pec (in forza del predetto art. 3, comma 8, decreto 29.12.2023 in argomento e dell'art. 87 bis Cartabia: indirizzandolo necessariamente all'indirizzo depositoattipenali.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it), scontato che tale "doppio strumento" equipollente possa essere ancora effettuato, ad esempio, per gli atti da depositare al Tribunale di Sorveglianza o nelle impugnazioni cautelari etc., lo stesso formato (cartaceo/pec) può essere adottato anche per le impugnazioni diciamo "di merito" ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Ministro della Giustizia in oggetto? Ossia argomentando "a contrario"?

Paradossalmente quello che – a quanto pare – avrebbe dovuto essere un intervento normativo chiarificatore sulla disciplina del telematico nel processo penale, si è risolto, invece, in un ulteriore provvedimento quanto meno fuorviante! Probabilmente per un refuso! Il decreto del Ministero della Giustizia del 29.12.2023, entrato in vigore il 14.01.2024, abrogando i decreti del 4 e del 18 luglio 2023, ha chiarito, tra le altre, che per gli atti da depositare nel corso delle "indagini preliminari" (in Procura ma anche al Gip) il portale è oramai obbligatorio, salvo, ad esempio, che per le "impugnazioni cautelari" o i depositi inerenti i sequestri probatori. La precisazione era dovuta in quanto sono atti che, per la maggior parte dei casi, intervengono nel corso delle "indagini preliminari", appunto! Per le fasi successive e comunque per gli atti da depositare in Tribunale, presso la Corte di appello etc., a parte la possibilità, sin dal 14 gennaio scorso, di utilizzare il portale telematico, è stata prevista la sua obbligatorietà secondo una scansione temporale specifica: l'utilizzo del portale sarà infatti obbligatorio a decorrere dal primo gennaio 2025 per tutti gli atti da depositare presso la Procura ed il Tribunale (si pensi alle impugnazioni ordinarie o di merito, ad esempio, ossia agli atti più frequenti); dal 30 giugno 2025 per i depositi presso la Procura Generale presso la Corte di appello, la stessa Corte di appello, la Cassazione etc. e dal primo gennaio 2026 per gli atti da depositare presso il Giudice di Pace, presso Procura e Tribunale per i minorenni, presso il Tribunale di Sorveglianza, presso il Giudice dell'Esecuzione etc.

A decorrere dalle date suddette il deposito telematico sarà esclusivo, quindi! Il decreto precisa, per il resto, la piena operatività del deposito con modalità non telematiche (cartaceo), cui è equipollente, in alternativa al deposito telematico tramite portale, quello a mezzo PEC.

AVVERTENZE: Restandosi in attesa di eventuali contributi e rilievi degli iscritti del nostro foro o comunque degli utenti delle guide realizzate dal COA di Lagonegro, si precisa che le suddette indicazioni di sintesi - che, come tali, possono essere, sia pure parzialmente, errate -, devono essere necessariamente verificate alla luce della normativa di riferimento e, in particolare, con quella trasfusa nel codice di procedura penale, aggiornato con la Riforma Cartabia e, in particolare, negli artt. 87 ss. del medesimo decreto legislativo 150/2022 e comunque con il regolamento e le regole tecniche di cui, rispettivamente, ai decreti ministeriali n. 217 del 29.12.2023 e (soprattutto) n. **44** del **21.02.2011**.

La presente guida, quindi, si integra vicendevolmente con le precedenti.

Il portale ed il suo funzionamento, infatti, non sono da sottovalutare in quanto tra un paio di mesi tale portale telematico sarà obbligatorio per la gran parte dei depositi dei restanti atti penali.

Buon lavoro